



**Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti**

Capitaneria di Porto di Catania

Ordinanza n° 20 /2019



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Ordinanza n° 05 /2019

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale Avv. Andrea Annunziata,

Il Capo del Compartimento Marittimo Comandante del Porto di Catania C.A. (C.P.) Gaetano Martinez;

VISTO il capitolo XI-2- Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima- della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare- SOLAS 74 (come emendata);

VISTO il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code- edizione 2003, come emendato);

VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 Novembre 2007, N 203 (GU N. 261 del 9.11.2007- Supplemento ordinario n. 228);

VISTO il D.M. 18 Giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di "Security" nel settore dei trasporti marittimi;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 Aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali approvato con D.M. 20.06.2007, n. 83/T (PNSM) che, alla scheda 3, parte B, capitolo 1.3 recante "Documenti di identificazione personale", lettera d), attribuisce alle Autorità Portuali il compito di rilasciare l'autorizzazione di accesso a bordo ed agli impianti portuali per coloro che ne abbiano necessità;

VISTO il decreto del 06.04.1994 integrato dal Decreto del 25.01.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù dei quali è stata individuata l'area di giurisdizione della Autorità Portuale di Catania;

VISTO il vigente Piano di Sicurezza del Porto di Catania approvato con Decreto Prefettizio n°0023816 del 2 marzo 2018;

VISTI i vigenti Piani di Security degli Impianti Portuali approvati con decreti del Comandante del Porto di Catania n. 32/2014, 135/2018 e 148/2018;

VISTA l'ordinanza congiunta emanata con la Capitaneria di Porto, rispettivamente n. 03/2017 Autorità di Sistema Portuale e n. 21/2017 Capitaneria di Porto del 07.04.2017 avente ad oggetto la "Disciplina dell'ingresso, della circolazione e delle aree a parcheggio, in ambito portuale";

VISTO il "Nuovo codice della strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi di Sicurezza Portuale tenutasi il giorno 08 Maggio 2019 dalla quale sono state messe in evidenza alcune osservazioni ai fini di Security;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 ed il PNSM, in attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti, individua misure di sicurezza tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate;

RAVVISTA la necessità di disciplinare la sosta dei veicoli e lo stoccaggio della merce in genere all'interno delle aree di diretta interfaccia nave/porto, contemperando le esigenze degli utilizzatori con le prescrizioni di Port Security derivanti dalla vigente normativa e dalle pianificazioni vigenti;

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Autorità Designata: Amministrazione a cui il Governo Contraente ha affidato il compito di far osservare le disposizioni relative alla sicurezza dell'impianto portuale e all'interfaccia nave/porto. Per il Porto di Catania l'Autorità Designata è la Capitaneria di Porto di Catania.

Port Security Officer (P.S.O.): Agente di Sicurezza del Porto così come individuate dall'art. 11 del D.Lgs. 203/2007.

Codice I.S.P.S.: Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

Impianto Portuale: Area, individuata dal Governo Contraente o dall'Autorità Designata, nella quale ha luogo l'interfaccia nave/porto. Essa comprende aree come le zone di ancoraggio, le banchine di sosta e gli specchi acquei limitrofi all'unità navale.

Port Facility Security Plan (P.F.S.P.): Piano di Security dell'Impianto Portuale.

Area riservata nave: zona ad accesso limitato all'interno della quale si svolge direttamente l'interfaccia nave/porto.

Interfaccia nave/porto: interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone, di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave.

Port Facility Security Officer (P.F.S.O.): persona designata come responsabile per elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di security dell'impianto portuale e come collegamento con gli Ship Security Officer delle navi e con i Company Security Officers delle Compagnie.

Responsabile di Security dell'Impresa (R.S.I.): Responsabile dell'Impresa Portuale per l'applicazione delle misure di Sicurezza in banchina durante la singola Interfaccia nave/porto in relazione alle operazioni della propria impresa. I Responsabili di Security delle imprese sono individuati dai piani dei singoli Impianti Portuali.

Personale dell'Impresa Portuale (P.I.P): Personale dell'Impresa Portuale con compiti di security formato ai sensi della scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima.

Guardia Particolare Giurata (G.P.G.): Soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria ai sensi del DM 154/2009

Articolo 2 **(Campo di Applicazione)**

La presente Ordinanza disciplina le aree di diretta interfaccia nave/porto relative alle seguenti banchine portuali:

- Molo di Mezzogiorno - accosti nn. 1,2,3;
- Banchina Crispi - accosti nn. 6,7,8,9;
- Stazione Marittima - accosti nn.10,11;
- Sporgente Centrale - accosti nn. 12,13,14;
- Molo di Levante - accosti nn. 24,25, 29, 30;
- Darsena Commerciale - accosti nn. 31,32,33,34,35,36,37

Le previsioni ivi contenute si applicano nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, che intendano, a vario titolo, accedere, stazionare e/o operare nelle predette aree di interfaccia nave/porto site all'interno del Porto di Catania.

Articolo 3 **(Obblighi del personale con compiti di security)**

L'agente di sicurezza del porto (P.S.O.), gli agenti degli impianti portuali (P.F.S.O.), nonché tutto il personale che svolge all'interno del porto di Catania mansioni di Security (R.S.I., P.I.P, G.P.G. etc.) sono tenuti all'osservanza delle norme contenute all'interno delle previsioni internazionali e nazionali, nonché provvedimenti emanati dall'Autorità Designata in materia.

In particolare, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), nonché all'attuazione delle misure di controllo presso ogni impianto portuale.

Articolo 4 **(Divieto di sosta all'interno dell'area riservata nave)**

Nel corso delle 12 ore antecedenti l'arrivo della nave (ovvero non appena nota la banchina di accosto destinata all'unità navale), lungo tutto il perimetro dell'area ristretta prevista dal relativo PFSP, il responsabile di security (R.S.I.) dell'impresa portuale operante (ovvero qualora non

individuata il PFSO /Deputy), è obbligato a posizionare in modo visibile, apposita cartellonistica mobile di divieto di accesso, sosta e fermata di mezzi e veicoli, integrata da un pannello aggiuntivo relativo alla possibilità di rimozione forzata, recante il riferimento alla presente Ordinanza. Il luogo, la data e l'ora relativi al posizionamento della predetta cartellonistica dovranno essere registrati, a cura del Responsabile di Security dell'Impresa, sull'apposito registro il cui modello è allegato alla presente Ordinanza, da tenere a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

In occasione dell'approdo di unità da crociera, la predetta cartellonistica dovrà essere apposta con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario di approdo previsto nel calendario pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (www.adspmaresiciliaorientale.it).

Articolo 5

(Delimitazione dell'Area riservata nave)

La zona all'interno della quale si svolgerà l'interfaccia nave/porto (così come individuata nel PFSP), qualora non sia già presente apposita recinzione permanente, almeno 2 ore prima dell'arrivo della nave, a cura del Responsabile di Security dell'Impresa (ovvero qualora non individuata del PFSO /Deputy), dovrà essere delimitata, recintata e chiusa (con le modalità previste dal relativo piano); in presenza di recinzione fissa, dovranno essere chiusi gli appositi cancelli ovvero presidiati i relativi accessi.

All'interno dell'area predetta, è vietato l'accesso, il transito e lo stazionamento di cose e persone non aventi titolo all'accesso nell'impianto così come stabilito dal PFSP.

Articolo 6

(Attivazione dell'Area riservata nave)

Prima dell'arrivo della nave, dovrà essere compiuta, così come previsto dai PSFP dei rispettivi Impianti Portuali, apposita bonifica delle banchine di ormeggio e degli specchi acquei antistanti, che dovrà risultare dagli appositi report, finalizzata a verificare che non vi siano oggetti, persone o mezzi non connessi alle operazioni portuali all'interno dell'area destinata all'interfaccia.

Al termine dell'attività di bonifica, dovranno essere attivate le misure inerenti i controlli di security previste dai rispettivi PFSP.

Il Responsabile di Security dell'impresa è tenuto a comunicare al PFSO la data e l'orario di attivazione delle aree di cui trattasi.

In assenza dell'attivazione dell'area riservata e della relativa comunicazione non potranno essere espletate le operazioni di imbarco/sbarco ed in generale che presuppongano l'interfaccia nave/porto.

Articolo 7

(Accesso e stazionamento all'interno dell'area riservata nave)

L'accesso e lo stazionamento all'interno dell'area riservata nave è consentito, secondo le modalità e previ controlli previsti nei relativi PFSP), esclusivamente a coloro la cui attività è connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico commerciali delle nave in sosta, così come previsto dall'art. 4 lettera a) dell'Ordinanza congiunta n. 3/2017 (A.P.), n. 21/2017 (A.M.).

Articolo 8
(Prescrizioni per lo stoccaggio e la sosta nell'area dello Sporgente Centrale)

E' fatto divieto di sosta o stoccaggio di mezzi in generale entro 5 mt dalle recinzioni degli Impianti Portuali insistenti nell'area dello Sporgente Centrale.

Articolo 9
(Prescrizioni per la viabilità del "Muraglione" del Molo di Levante)

In presenza di navi soggette ad ISPS Code, nel tratto di viabilità presso il muraglione del Molo di Levante prospiciente l'interfaccia nave-porto, è vietata la sosta e la fermata di qualunque mezzo a motore e veicolo stradale.

Prima dell'arrivo della nave, il responsabile di security (R.S.I.) dell'impresa portuale operante (ovvero qualora non individuata il PFSO /Deputy), è obbligato a posizionare, per il tratto di carreggiata corrispondente all'area ristretta dell'accosto, un'apposita cartellonistica anche amovibile, relativa al divieto anzidetto nonché integrata da un pannello aggiuntivo sulla possibilità di rimozione forzata, recante il riferimento alla presente Ordinanza.

Presso il predetto tratto di viabilità portuale, il predetto R.S.I./PFSO dovrà provvedere a predisporre apposite ronde di controllo a mezzo di personale appositamente formato.

Articolo 10
(Area operativa scanner)

E' fatto divieto di sosta, parcheggio, nonché stoccaggio di mezzi e di merce in genere, all'interno di un perimetro del raggio 10 mt., dall'accesso dello scanner in uso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Articolo 11
(Interdizione dello specchio acqueo)

In occasione dell'ormeggio di unità soggette alla normativa ISPS-Code presso gli Impianti Portuali del Porto di Catania di cui all'art. 1 della presente Ordinanza, a tutte le unità navali (fatta eccezione per quelle in uso ai servizi tecnico-nautici durante lo svolgimento dei servizi alle unità interessate) è interdetta la navigazione, l'ormeggio e nello specchio acqueo per una distanza di 25 mt dalla nave.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

In particolari casi e per specifiche esigenze di Security l'Agente di Sicurezza del Porto (PSO) può vietare temporaneamente lo stoccaggio ovvero ordinare lo sgombero della merce o dei rotabili presenti all'interno degli impianti di cui all'art.1 della presente Ordinanza, che sarà perimetrata con apposita cartellonistica monitoria.

Articolo 13
(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 comma 3, del Codice della Navigazione.

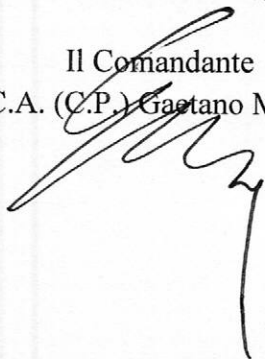
Nel caso in cui la sosta dei veicoli dovesse intralciare l'operatività delle strutture portuali, ovvero minare il sicuro svolgimento delle operazioni portuali, si provvederà alla rimozione forzata con spese a carico del proprietario.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore in data 21 MAG, 2019, abrogando ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto con le norme in essa contenute.

Catania, 21 MAG, 2019

Il Comandante
C.A. (C.P.) Gaetano Martinez



Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata

